

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici in Modena il giorno ventotto del mese di aprile (28/04/2014) alle ore 17:28, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^a convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|-------------------------|----|
| 1 Pighi Giorgio | Sindaco | SI | 22 Gorrieri Franca | NO |
| 2 Liotti Caterina Rita | Presidente | SI | 23 Guerzoni Giulio | SI |
| 3 Vecchi Olga | Vice Presidente | SI | 24 Leoni Andrea | NO |
| 4 Andreana Michele | | SI | 25 Maienza Rossella | SI |
| 5 Artioli Enrico | | SI | 26 Morandi Adolfo | SI |
| 6 Barcaiuolo Michele | | SI | 27 Morini Giulia | SI |
| 7 Bellei Sandro | | SI | 28 Pellacani Gian Carlo | SI |
| 8 Bianchini Walter | | SI | 29 Pini Luigi Alberto | SI |
| 9 Campioli Giancarlo | | SI | 30 Poppi Sandra | SI |
| 10 Caporioni Ingrid | | SI | 31 Ricci Federico | SI |
| 11 Cavani Fabrizio | | SI | 32 Rimini Stefano | SI |
| 12 Celloni Sergio | | SI | 33 Rocco Francesco | SI |
| 13 Codeluppi Claudia | | SI | 34 Rossi Eugenia | SI |
| 14 Cornia Cinzia | | SI | 35 Rossi Fabio | SI |
| 15 Cotrino Salvatore | | SI | 36 Rossi Nicola | SI |
| 16 Dori Maurizio | | SI | 37 Sala Elisa | SI |
| 17 Ferraresi Paolo | | SI | 38 Santoro Luigia | SI |
| 18 Galli Andrea | | SI | 39 Taddei Pier Luigi | SI |
| 19 Garagnani William | | SI | 40 Trande Paolo | SI |
| 20 Glorioso Gian Domenico | | SI | 41 Urbelli Giuliana | SI |
| 21 Goldoni Stefano | | SI | | |

e gli Assessori:

| | | | |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| 1 Alperoli Roberto | NO | 6 Marino Antonino | NO |
| 2 Arletti Simona | SI | 7 Nordi Marcella | NO |
| 3 Boschin Giuseppe | SI | 8 Poggi Fabio | SI |
| 4 Giacobazzi Gabriele | NO | 9 Prampolini Stefano | SI |
| 5 Maletti Francesca | NO | 10 Querzé Adriana | NO |

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 50

Prot. Gen: 2014 / 45042 - FR - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RIDETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE TARiffe E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE
(Relatore Assessore Boschinì)

OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 35
 Consiglieri votanti: 35

Favorevoli 21: i consiglieri Andreana, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli e il sindaco Pighi

Contrari 14: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Poppi, Rossi E., Rossi N., Santoro, Taddei, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Artioli, Celloni, Cornia, Gorrieri, Leoni, Maienza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 21 del 13 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote, detrazioni nonché stabiliti i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui all'imposta unica comunale (IUC) istituita a decorrere dal 1º gennaio 2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che tale manovra tributaria è stata determinata in considerazione del contributo che lo Stato con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 731, ha attribuito ai Comuni pari ad euro 500 milioni, che per il Comune di Modena si traduceva nella quota di euro 2,2 milioni di euro; contributo definito in base ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI e finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale;

Vista altresì la propria deliberazione n. 20 del 13 marzo 2014 esecutiva ai sensi di legge che, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti da parte di Atersir e del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), per l'anno 2014 ha approvato:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) provvisorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune, considerando anche gli eventuali accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità, l'IVA indetraibile presente nelle fatture SGRUA del Gestore, i fondi per sconti e riduzioni, e l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'applicazione per quanto compatibile del Regolamento per l'applicazione del tributo

comunale sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES), di cui alla deliberazione consiliare n. 37/2013, esecutiva ai sensi di legge;

- le scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) in due rate a scadenza semestrale, in giugno e dicembre, consentendo comunque a giugno il pagamento in un'unica soluzione;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale che intervenendo sulla citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha in particolare previsto:

per la TASI,

- la sostituzione del sopracitato comma 731: nella nuova formulazione si attribuisce ai Comuni un contributo di 625 milioni e si rimanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione della quota del contributo di spettanza di ciascun comune secondo una metodologia adottata, dopo aver sentito la Conferenza Stato città e autonomie locali, che tiene conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;
- l'introduzione nel comma 677 di un nuovo periodo, il terzo, che stabilisce per l'anno 2014 di determinare le aliquote superando i limiti fissati dal primo e secondo periodo per cui rispettivamente la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile e per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il superamento di tali limiti può tuttavia essere fatto per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili.
- la sostituzione del comma 669 precisando il presupposto impositivo della TASI che è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- al comma 688, il versamento della Tasi secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 cioè con il modello di pagamento F24 e con l'apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17 in quanto compatibili;
- all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto legge le esenzioni dal tributo TASI, tratte sostanzialmente dall'imposta municipale propria.

per la TARI,

- la sostituzione del comma 688, stabilendo che il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva può essere effettuato sia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 sia tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- la sostituzione del comma 691, introducendo un termine << fino alla scadenza del relativo contratto >> per l'affidamento della gestione della riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento o di riscossione del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi Tares;

- la soppressione dell'ultimo periodo del comma 649, che riconosceva la possibilità di prevedere riduzioni per la parte variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che i produttori dimostrino di avere avviato al recupero;

Dato atto che le citate modifiche normative, in particolare in materia di TASI, intervenute successivamente alla deliberazione consiliare n. 21 del 13 marzo 2014, consentono al Comune di effettuare una manovra tributaria diversa rispetto alla precedente disponendo di risorse finanziarie che consentono di riconoscere nuove aliquote o di differenziarle ulteriormente per tipologia d'immobile, nonché di prevedere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e per gli alloggi ad essa assimilati, con riguardo sia alla rendita catastale sia ai figli che compongono il nucleo familiare;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, in questo nuovo ambito così definito, prevedere misure a sostegno delle famiglie, delle politiche abitative e delle imprese del territorio comunale rideterminando le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 al fine di perseguire una politica tributaria attenta alle esigenze dei propri cittadini secondo le finalità e nel rispetto degli ambiti di manovra fissati dal legislatore.

Ritenuto altresì necessario, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2014 del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune sulla base del Piano Economico Finanziario di Atersir e del Regolamento di applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti, istituito a decorrere dal 2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, stabilire la determinazione delle tariffe provvisorie 2014 sulle quali sarà commisurato il tributo a titolo di acconto fino a conguaglio delle tariffe definitive 2014 e ridefinire le scadenze di pagamento da due a tre del tributo comunale TARI;

Viste le Note Anci-Emilia Romagna prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014 e n. 47 del 19 febbraio 2014;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dalle leggi di riferimento ovvero dalla Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 676) e successive modificazioni che stabilisce che l'aliquota di base della Tasi pari all'1 per mille può essere ridotta fino all'azzeramento e dall'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo cui le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate categorie di immobili, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011 (art. 14, comma 6) e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento aliquote e criteri applicativi integrativi della

disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 28 febbraio, previsto con decreto del 13 dicembre 2013, al 30 aprile 2014;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati gli artt. 38 comma 5 e 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere dei Revisori dei Conti assunto al prot. n. 49574 del 23/4/2014;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 23.4.2014;

D e l i b e r a

- di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni è istituita dal **2014** l'imposta unica comunale (**IUC**) composta dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) e dalla tassa sui rifiuti (**TARI**) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalle Leggi di riferimento, per l'anno 2014 le aliquote, le detrazioni e di stabilire i termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, le tariffe e le scadenze di pagamento TARI, **ferme restando** per quanto qui non contemplato **le singole**

discipline legislative, anche comunali, di riferimento:

per il tributo **IMU**:

- di determinare:

1. l'aliquota di base nella misura del **10,6** per mille per:

- le **aree fabbricabili**;
- i **terreni**;
- i **fabbricati diversi dalle fattispecie sottoriportate**.

2. l'aliquota del **6** per mille per **l'abitazione principale e relative pertinenze**, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale **A/1, A/8 e A/9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando lo stesso trattamento fiscale, l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.
3. l'aliquota del **9** per mille per gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare **e relative pertinenze occupati da parente, di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento**, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decaduta dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i requisiti di parentela e le condizioni del patrimonio immobiliare del parente, entro il 31.12 dell'anno di

riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

4. l'aliquota del **5,2** per mille per:

- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.
- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione per almeno 12 mesi a studenti fuori sede** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

5. l'aliquota del **4** per mille per gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, secondo le condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, **al Comune** nell'ambito del Servizio “**Agenzia Casa**”. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

6. l'aliquota del **5** per mille per:

- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative **pertinenze**, appartenenti alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, **dati in locazione, su indicazione del Comune**, a nuclei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente in condizioni di particolare emergenza abitativa, con canoni di affitto pari o inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998 e per gli **alloggi** e relative pertinenze di **altri Enti pubblici** regolarmente assegnati per soddisfare esigenze sociali abitative. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - gli **alloggi** adibiti ad abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative **pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari** (Acer) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008, di cui al successivo paragrafo del tributo Tasi. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2013 come modificato dalla lett. d) del comma 707 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 . La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
7. l'aliquota del **10,2** per mille per i fabbricati, compresi quelli in leasing, in cui è svolta attività d'impresa, anche lavoro autonomo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4** e nel Gruppo **D**. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso e l'esercizio dell'attività d'impresa/lavoro autonomo, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.
8. l'aliquota dell'**8,6** per mille per i fabbricati, in cui è svolta **direttamente** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4** e nel Gruppo **D, esclusi i fabbricati** classificati nella categoria catastale **D/5** che si ricomprendono nel precedente punto 7. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso e il requisito dello svolgimento diretto dell'attività d'impresa/lavoro autonomo, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai

sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

- di dare atto che tra i fabbricati diversi che non rientrano tra le fattispecie indicate, ai quali è applicabile l'aliquota di base, si ricomprendono a titolo di esempio, non esaustivo, gli alloggi locati a canone libero o comunque occupati con un titolo diverso dalla locazione o in generale i fabbricati tenuti a disposizione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento;
- di stabilire l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria, che per i fabbricati di categoria catastale D riguarda la sola quota Comune, in virtù dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 12.03.2003, n. 2. L'esenzione pertanto non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato per i fabbricati di categoria catastale D.

per il tributo **TASI** :

- di **stabilire** il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681) e successive modificazioni, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di **stabilire** la rispettiva **quota di versamento** nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante.

- di **ridurre l'aliquota di base** prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) e successive modificazioni **fino all'azzeramento** ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Modena **ad eccezione** di quelli sottoriportati, per i quali si determina:

1. l'aliquota del **3,1** per mille per:

- **l'abitazione principale e relative pertinenze.** Per abitazione principale s'intende, come definita ai fini dell'imposta municipale, l'alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Per le **unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, si riconosce:

a) *la seguente detrazione per scaglione di rendita:*

- euro 120 per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 300;
- euro 100 per le rendite catastali da euro 301 a euro 320;
- euro 90 per le rendite catastali da euro 321 a euro 350;
- euro 80 per le rendite catastali da euro 351 a euro 380;
- euro 70 per le rendite catastali da euro 381 a euro 400;
- euro 60 per le rendite catastali da euro 401 a euro 430;
- euro 50 per le rendite catastali da euro 431 a euro 460;
- euro 40 per le rendite catastali da euro 461 a euro 490;
- euro 30 per le rendite catastali da euro 491 a euro 520;
- euro 20 per le rendite catastali da euro 521 a euro 550;
- euro 10 per le rendite catastali da euro 551 a euro 570;
- euro 0 per le rendite catastali da euro 571 e oltre;

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) *la detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo, al netto della detrazione per rendita catastale, non può superare l'importo massimo di euro 200,00.*

- di applicare lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale, con l'applicazione dell'aliquota e detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), anche per i fabbricati ad essa assimilati dalla Legge o dal Comune, di seguito indicati e per i quali si riconosce la soggettività passiva all'adempimento dell'obbligazione tributaria, nei soggetti sottoindividuati:

- gli **alloggi** e relative pertinenze **delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- un **unico immobile** e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze** armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- l'**unità immobiliare** e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani** o **disabili** che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 .
- di prevedere l'aliquota del **3,1** per mille anche per:
- l'**alloggio** adibito a **casa coniugale** e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Le detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), sono riconosciute soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale del coniuge assegnatario.
 - i **fabbricati** e relative pertinenze, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Le detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), sono riconosciute soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da parte dell'assegnatario.
2. l'aliquota dell'**1** per mille per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.
 3. l'aliquota del **2,5** per mille per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2012, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari a 28.292.712,00 (mln) così ripartito:

Servizi di:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. pubblica sicurezza e vigilanza locale | euro 11.235.544,00 |
| 2. illuminazione pubblica | euro 5.528.420,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 3. anagrafe e servizi cimiteriali | euro 1.834.679,00 |
| 4. manutenzione del verde pubblico | euro 2.265.001,00 |
| 5. manutenzione stradale | euro 3.449.602,00 |
| 6. tutela edifici ed aree comunali | euro 2.801.466,00 |
| 8. trasporto pubblico | euro 1.178.000,00 |

per il tributo **TARI**:

1. di stabilire, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe definitive 2014, che le tariffe provvisorie 2014 sono determinate nella misura delle tariffe tares 2013 incrementate del 2,85 per cento;
2. di prevedere le scadenze di pagamento in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio 2014, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 31 dicembre 2014, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;
3. di dare atto che, nelle more dell'approvazione da parte del Comune del Piano Economico Finanziario definitivo 2014 del servizio di gestione dei rifiuti, la prima rata con scadenza 31 luglio 2014, ed eventualmente anche la seconda con scadenza 30 settembre 2014, saranno determinate in acconto con riferimento alle tariffe provvisorie 2014, di cui al precedente punto 1.;
4. di dare altresì atto che, nelle more di approvazione del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale TARI, ai sensi della deliberazione consiliare n. 20/2014 si applichi per quanto compatibile la disciplina del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti Tares.

- di dare infine atto che:

1. il pagamento della TASI, come già per l'IMU, è effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 e tramite apposito bollettino di conto corrente postale; per la TARI, sempre ai sensi del comma 688 del citato articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, il pagamento potrà essere effettuato, oltre che secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
2. la presente deliberazione comunale, che concerne l'imposta unica comunale (IUC), contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), delle tariffe e delle scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 sostituisce integralmente la precedente deliberazione consiliare n. 21/2014 e per la sola parte relativa ai termini di pagamento la deliberazione n. 20/2014, entrambe già esecutive ai sensi di legge dal 13 marzo scorso;
3. per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC)

contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), delle tariffe e delle scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

- di prevedere per l'anno 2014, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva a titolo di imposta unica comunale (IUC) di euro 93.374.554,00 così imputata:

euro 42.898.000,00 Risorsa 1011000 Cap. 101 "IMU - Imposta Municipale" del Bilancio di Previsione 2014;

euro 15.100.000,00 Risorsa 1011000 Cap. 102 "TASI - Tributo sui servizi indivisibili" del Bilancio di Previsione 2014.

euro 35.376.554,00 Risorsa 1011000 ripartita in:

- euro 33.697.923,00 Cap. 770 "TARI - Tributo sui rifiuti ";
- euro 1.678.631,00 Cap. 760 "Addizionale comunale sui rifiuti TARI".

Successivamente la PRESIDENTE, per l'urgenza di procedere, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 35

Consiglieri votanti: 35

Favorevoli 21: i consiglieri Andreana, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli e il sindaco Pighi

Contrari 14: i consiglieri Barciani, Bellei, Bianchini, Cavani, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Poppi, Rossi E., Rossi N., Santoro, Taddei, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Artioli, Celloni, Cornia, Gorrieri, Leoni, Maienza.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 05/05/2014

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28/04/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RIDETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to dott. Carlo Casari

Modena, 24 aprile 2014

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to dott. Carlo Casari

Modena, 24 aprile 2014

Assessore proponente
f.to Giuseppe Boschini